

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 29 maggio 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 17 febbraio 2015.

Integrazione alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili e modifica dell'elenco definitivo delle domande non ammissibili, presentate in adesione al bando relativo alla misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" - azione A "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'Allegato I del Trattato"; azione C "Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313"; azione D "Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali del PSR Sicilia 2007-2013" - II sottofase pag. 5

DECRETO 31 marzo 2015.

Modifica della griglia di elaborazione relativa alla misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole" - Azione A "Agriturismo" del PSR Sicilia 2007/2013 pag. 30

DECRETO 30 aprile 2015.

Integrazione del Comitato regionale faunistico-venatorio. pag. 31

Assessorato dell'economia

DECRETO 27 aprile 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015. pag. 32

DECRETO 27 aprile 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015. pag. 34

DECRETO 28 aprile 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015. pag. 35

DECRETO 30 aprile 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015. pag. 37

DECRETO 30 aprile 2015.

Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2015 pag. 38

Assessorato dell'istruzione, e della formazione professionale

DECRETO 11 maggio 2015.

Calendario scolastico 2015/2016 pag. 40

Assessorato della salute

DECRETO 18 maggio 2015.

Determinazione delle rette per le Comunità terapeutiche assistite e degli aggregati provinciali per gli anni 2015-2017 pag. 41

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 27 aprile 2015.

Approvazione del piano regolatore generale, delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio del comune di Bronte pag. 43

semmai, rende giustizia alla previsione del legislatore regionale con riguardo alla trasparenza e pubblicità dei procedimenti dagli stessi articoli richiamati, essendo garantita la partecipazione attiva al procedimento da parte del cittadino mediante la presentazione di osservazioni e/o opposizioni agli atti di pianificazione adottati dal consiglio comunale, nei termini e con le procedure stabilite dallo stesso articolo 3. Tra l'altro, occorre sottolineare come l'art. 39 del d.leg.vo n. 33/2013, alla lettera b) del comma 1 riporta testualmente "... sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici".

La distinzione tra adozione e approvazione è chiara e il testo riporta l'obbligo, relativamente all'adozione, come già detto atto endoprocedimentale, di pubblicare "la delibera di adozione o approvazione".

Da quanto sopra evidenziato, ne consegue che, con riguardo alle fasi procedurali di competenza dell'ente locale, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa e secondo le procedure e nei termini di cui all'art. 35 del d.leg.vo n. 33/2013, la proposta di trasformazione urbanistica e ogni atto intermedio oggetto di determinazioni consiliari (direttive generali, schema di massima, proposta di adozione e controdeduzioni) dovrà essere inoltrato con la relativa documentazione all'ufficio comunale competente per la pubblicazione nel sito istituzionale all'atto dell'adozione da parte del consiglio comunale (il cui deliberato produrrà i suoi effetti anch'esso con la sua successiva pubblicazione), al fine di consentire al cittadino la partecipazione al procedimento nelle forme e modi che la stessa legge regionale n. 71 del 1978 ha stabilito, in vigore delle misure di salvaguardia previste dalla citata legge 3.11.1952, n. 1902 e successive modifiche.

Ciò, anche in conformità al 4° comma dell'art. 39 in argomento che ha espressamente fatte salve "le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale".

La pubblicazione della presente circolare nel sito istituzionale di questo Assessorato e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: GIGLIONE

(2015.21.1318)112

CIRCOLARE 20 maggio 2015, n. 2.

Applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2014, n. 14, Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
e p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento dell'ambiente
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
DELL'ISOLA
AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI
DELLE FORESTE
ALLE SOPRINTENDENZE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

AGLI ENTI PARCO REGIONALI

ALLA CORTE DEI CONTI

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DI SICILIA
SEDE DI PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DI SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

AI DIRIGENTI DEI SERVIZI DRU

La legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. "decreto del fare"), stabilisce, al comma 3 dell'art. 30 "Semplificazioni in materia edilizia" che:

"Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati, o comunque formati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi medesimi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con i nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati ... (omissis)".

Tale disposizione, nella nostra Regione è integralmente trasposta nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 14, con la finalità di "introdurre nell'ordinamento regionale le misure vigenti nella legislazione nazionale introdotte dal cosiddetto decreto del fare" (cfr. verbale seduta IV Commissione ARS del 29 gennaio 2014), ancorché riferita all'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, costituendo pertanto recepimento diretto della norma statale. In particolare, il comma 7 del citato art. 36 della legge regionale n. 71/78 ha stabilito che "le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione", in conformità a quanto previsto in ambito statale dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001; i lavori devono quindi essere ultimati di norma entro quattro anni.

Alcuni comuni hanno rappresentato perplessità sulle finalità e ambito di applicazione della nuova procedura che ha introdotto la "comunicazione", nonché riguardo ai termini temporali dalla stessa stabiliti, sulle quali si ritiene di dover fornire l'avviso di questa Amministrazione.

La proroga di due anni dei termini di inizio e fine lavori in argomento è una misura straordinaria, e pertanto transitoria e non "a regime", riservata al soggetto interessato che abbia già conseguito il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della legge e questo sia in corso di validità: tale data corrisponde nella nostra Regione a quella di entrata in vigore della legge regionale n. 14/2014 (il 12 luglio 2014 – *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana parte prima n. 26 del 27 giugno 2014).

La norma prevede, dunque, che prima dello spirare del termine di un anno dalla data di rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire, denunce di inizio attività e segnalazioni certificate di inizio attività) senza che i lavori siano iniziati e previa comunicazione dell'interessato, il termine per l'inizio dei lavori stessi possa essere proroga-

to di due anni, ciò comportando lo slittamento dei medesimi due anni del termine di ultimazione, per un totale di 6 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo (fatte salve le possibilità offerte dai commi 8 e 11 dello stesso articolo 36).

Infatti i “termini di inizio e ultimazione dei lavori” richiamati dalla norma sono quelli espressamente stabiliti dall’articolo 36, comma 7, della legge regionale n. 71/78 e sono fra di loro strettamente connessi; ne consegue che la proroga di due anni, se riferita alla data di inizio lavori, consente la possibilità di ultimare gli stessi comunque entro il termine non superiore a tre anni dall’inizio; se riferita alla ultimazione dei lavori già in corso di esecuzione alla medesima data di entrata in vigore della legge regionale, consente di prorogare tale ultimo termine di ulteriori due anni. La data cui far riferimento per l’unica “comunicazione” è dunque quella prevista per legge del 12 luglio 2014 (o per iniziare i lavori o per completarli).

Va da sé che, con procedura ordinaria eventuali maggiori termini per l’ultimazione dei lavori sono espressamente previsti dai commi 8 e 11 dello stesso articolo 36, qualo-

ra ricorrano motivate esigenze dovute alle particolari caratteristiche dei lavori (comma 8) o a fatti estranei che abbiano ritardato i lavori durante la loro esecuzione (comma 11).

Tali possibilità di concessione di un periodo più lungo per l’esecuzione dei lavori (comma 8) o di proroga motivata (comma 11) non prevedono peraltro limitazioni temporali, potendo essere previsto un termine anche superiore ai due anni qualora se ne ravvisino motivate necessità.

Riguardo l’utilizzo della possibilità prevista dal citato comma 8, si evidenzia che essa può essere assentita esclusivamente al momento del rilascio del titolo abilitativo e non successivamente, non rientrando così nell’istituto della proroga.

La pubblicazione della presente circolare nel sito istituzionale di questo Assessorato e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica: GIGLIONE

(2015.21.1347)048

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 15 aprile 2015.

Determinazione degli aggregati di spesa per il triennio 2015-2017 per i centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 18 del 30 aprile 2015, all’art. 3, quarta riga, le parole “all’art. 3” vanno sostituite con “all’art. 2”.

(2015.21.1334)102

COPIA TRATTATA
NON VALIDA P